



Sentenza n. 208 del 2024

Presidente: Giovanni Amoroso - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 25 novembre 2024, deposito del 19 dicembre 2024
comunicato stampa del 19 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 106 del 2024

parole chiave:

PROCESSO PENALE – GIUDIZIO ABBREVIATO – SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA – NON MENZIONE DELLA CONDANNA
NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – FINALITÀ
RIEDUCATIVA DELLA PENA

disposizione impugnata:

- art. 442, comma 2-*bis*, del [codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111, 117, primo comma, della [Costituzione](#)
- art. 6 della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali \(CEDU\)](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale in via consequenziale

Il GIP del Tribunale di Nola aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p., «**nella parte in cui non prevede che il Giudice dell'esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge di cui all'art. 163 c.p. e ricorrendone gli ulteriori presupposti**», in riferimento agli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

La disposizione censurata, introdotta dall'art. 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 nel testo dell'art. 442 c.p.p., **prevede che «[q]uando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione».**

La Corte accoglie le questioni sollevate, rilevando subito che l'interpretazione della disposizione censurata, prospettata dal rimettente – secondo cui non sarebbe consentito al giudice dell'esecuzione provvedere, contestualmente alla riduzione di pena da essa prevista,

sulle istanze di applicazione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, nemmeno quando, come nel caso oggetto del procedimento *a quo*, solo per effetto di tale riduzione la pena risulti contenuta entro i limiti che in astratto consentono la concessione dei benefici – si pone effettivamente in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

La Corte muove la sua argomentazione da alcune premesse.

Innanzitutto, essa ricorda come **sia la sospensione condizionale sia la non menzione della condanna siano due benefici strettamente funzionali alla realizzazione della finalità rieducativa della pena** di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., e la cui applicazione è subordinata dalla legge, tra gli altri, al requisito di un limite massimo di pena detentiva concretamente inflitta, ordinariamente pari a due anni.

Inoltre, essa rileva che, quando il codice di procedura penale prevede delle ipotesi di riduzioni di pena finalizzate a incentivare, a scopi deflattivi del contenzioso, definizioni processuali alternative rispetto al dibattimento, è la pena diminuita a seguito della scelta del rito a costituire il punto di riferimento per la valutazione, da parte dello stesso giudice della cognizione, sull'eventuale applicazione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.

Premesso ciò, anche l'art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p. **prevede un meccanismo premiale** da applicarsi in conseguenza della scelta del condannato in esito a un giudizio abbreviato di non proporre impugnazione contro la sentenza. Tuttavia, **la sua peculiarità, rispetto agli altri meccanismi analoghi, risiede nella circostanza che alla rideterminazione della pena, in questo caso, è chiamato il giudice dell'esecuzione, anziché il giudice della cognizione.**

È da tale peculiarità che deriva, sul piano esegetico, il quesito – centrale nel giudizio cui è chiamata la Corte – «se, nel silenzio del legislatore, anche il giudice dell'esecuzione abbia il potere (o il dovere) di valutare se applicare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, quando soltanto per effetto della nuova riduzione la pena risulti in concreto rientrare nei limiti di legge che rendono possibile l'applicazione di uno o entrambi i benefici».

Secondo la Corte, una risposta negativa a tale quesito sarebbe senz'altro incostituzionale, sotto più profili.

Infatti, ciò determinerebbe, in primo luogo, **un'ingiustificata disparità di trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost, tra chi si avvale di tale meccanismo processuale premiale rispetto a coloro che si avvalgono di analoghi sconti di pena**, in cambio della rinuncia a proprie facoltà processuali, rispetto ai quali «è la pena determinata “a valle” della riduzione di pena connessa al rito – e non già quella determinata dal giudice “a monte” di tale riduzione – a costituire il presupposto per l'eventuale applicazione della sospensione condizionale e della non menzione».

Inoltre, un'interpretazione della disposizione che imponesse comunque il passaggio alla fase esecutiva di pene detentive di durata non superiore a due anni, ovvero la necessaria menzione sul casellario giudiziale di pene contenute entro tale limite di durata, finirebbe per porsi **in antitesi con le finalità rieducative perseguite dal legislatore attraverso i due istituti in esame «in adempimento del preciso mandato costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.».**

Infatti, essa contrasterebbe con la «regola di sistema vigente nel nostro ordinamento», che vuole che tutte le pene detentive determinate – all'esito di una “commisurazione in senso lato” da parte del giudice – entro il limite dei due anni di reclusione sono soggette,

ricorrendo gli ulteriori requisiti fissati dalla legge, a una valutazione *ex officio* da parte del giudice circa la necessità di una loro effettiva esecuzione, nonché circa la loro pubblicità ai privati, sulla base della scelta di fondo del legislatore di «assicurare al condannato per reati non gravi, specie se alla prima condanna, una *chance* di sottrarsi agli effetti desocializzanti propri delle pene detentive brevi e all'effetto stigmatizzante derivante dall'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale».

Tale preclusione, inoltre, si pone **in contrasto anche con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, primo comma, Cost., che esige l'individualizzazione della sanzione rispetto al singolo fatto di reato e alla situazione del singolo condannato**, dal momento che essa priva il condannato di «uno strumento essenziale per consentire al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria a tutte le peculiarità del reato commesso e alle specifiche caratteristiche del condannato».

Non da ultimo, una soluzione di tal fatta **finirebbe per «minare gravemente l'effettività dell'incentivo alla rinuncia all'impugnazione, sul quale ha scommesso la riforma del 2022»**, introducendo «un elemento di intrinseca irrazionalità rispetto allo stesso scopo legislativo di favorire una più rapida definizione del contenzioso penale», **con conseguente ulteriore profilo di frizione** rispetto all'art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU e al principio della ragionevole durata del processo.

Così riscontrato il *vulnus* di costituzionalità, la Corte, a questo punto, **procede a individuare il rimedio più idoneo a porvi rimedio**.

Secondo il giudice delle leggi, invero, **tale rimedio avrebbe potuto rinvenirsi anche in un'interpretazione conforme a Costituzione** della disposizione censurata, motivatamente esclusa dal rimettente ma che, a suo parere, sarebbe stata praticabile. Ciò, non solo in considerazione del silenzio serbato sul punto dal legislatore, ma anche «alla luce dei principi gradatamente enucleati dalla giurisprudenza di legittimità», puntualmente messi in rilievo dalla Corte, «dai quali emerge che tra i poteri del giudice dell'esecuzione rientra il potere di effettuare ogni valutazione conseguente alla rideterminazione della pena irrogata nella sentenza irrevocabile, a sua volta imposta dalle disposizioni di legge di volta in volta rilevanti».

Tuttavia, il giudice delle leggi ritiene di non poter ignorare il fatto che, **nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, almeno due pronunce della Corte di cassazione hanno escluso il potere del giudice dell'esecuzione di disporre la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna a valle della rideterminazione della pena ai sensi della disposizione censurata**, non ritenendo di poter pervenire a un'interpretazione costituzionalmente conforme della stessa.

Pertanto, **in considerazione delle esigenze di certezza giuridica**, particolarmente acute nella materia processuale, **la Corte ritiene opportuno intervenire a porre rimedio al *vulnus* di costituzionalità rilevato attraverso una pronuncia di accoglimento additiva, mutuando a tal fine la disciplina di cui all'art. 671, comma 3, c.p.p.**, la quale prevede espressamente il potere del giudice dell'esecuzione di concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

In conclusione, dunque, **la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione**

può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.

La medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale, infine, è estesa in via consequenziale, dalla Corte, anche all'art. 676, comma 3-*bis*, c.p.p., che detta un'espressa disciplina dei poteri del giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p.

Lorenzo Madau